

ADEMPIMENTI

Compensazione in F24 attraverso i canali telematici

di **Dottryna**



Con l'articolo 3 del D.L. 50/2017 (c.d. "Manovra correttiva") il Legislatore ha apportato rilevanti novità alle modalità di utilizzo dei crediti in compensazione c.d. "orizzontale" di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è presente in *Dottryna*, nella sezione "Riscossione", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo prende in considerazione alcuni aspetti generali delle modifiche.

I soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, per le compensazioni "orizzontali" in F24 (a prescindere dal relativo importo), i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

L'obbligo in esame, oltre che all'Iva, è stato esteso anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap nonché ai crediti d'imposta da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi.

È stata, quindi, **soppressa la soglia dei 5.000 euro annui**, oltre la quale scattava l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Quindi, anche per **una sola compensazione** di modesto importo – ossia anche sotto i 5.000 euro - scatta l'obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.

Nessun intervento, invece, da parte del citato decreto, **ha riguardato le modalità di compensazione in F24 previste per i soggetti non titolari di partita Iva.**

Si ricorda che, sempre in materia di compensazioni, l'[articolo 7-quater del D.L. 193/2016](#) ha introdotto una norma che consente ai **oggetti privati** l'utilizzo del **modello F24 "cartaceo"** anche in caso di operazioni oltre i 1.000 euro.

Con la [risoluzione 57/E/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “*in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche*”, il **controllo sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni è partito dal 1° giugno scorso.**

In merito alla **generalità dei contribuenti**, anche se non titolari di partita Iva, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della [risoluzione 68/E/2017](#), ha fatto presente che sono **tutt'ora operanti** le norme in tema di presentazione del modello F24 previste dall'[articolo 11, comma 2, del D.L. 66/2014](#), a mente del quale “*fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:*

- 1. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;*
- 2. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo”.*

Con tale intervento il legislatore ha inteso obbligare un crescente numero di contribuenti ad utilizzare la **piattaforma telematica** messa a disposizione dalle Entrate per il versamento dei tributi e contributi.



Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

Scopri le sedi in programmazione >